

IN BREVE n. 040-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ECCO LA CARTA GRATUITA PER RATEIZZARE I CONTRIBUTI ENPAM

da Enpam Previdenza n.36 dell'8 ottobre 2020 a cura di Giuseppe Cordasco



Pagare i contributi anche in 18, 24 o 30 mesi è ora possibile. È la novità collegata alla Carta Fondazione Enpam, la carta di credito che i medici e gli odontoiatri possono ottenere gratuitamente grazie alla collaborazione tra Banca popolare di Sondrio (Bps) ed Enpam.

Tutti quelli che la chiederanno in questi giorni, avranno la possibilità di usarla già per i contributi della Quota B in scadenza il prossimo 31 ottobre.

Per ottenere la carta è sufficiente entrare nell'[area riservata](#), cliccando sulla **sezione “Carta di credito e Servizi annessi”**. A questo punto scatta una procedura che si svolge interamente online e che permette di sottoscrivere il contratto in tutta sicurezza, tramite una firma digitale rilasciata gratuitamente dalla banca. Entro pochi giorni la banca dirà se la richiesta è accettata o meno.

COME PAGARE I CONTRIBUTI

Una volta ottenuta la carta si potranno pagare i bollettini Mav direttamente dall'[area riservata](#) del sito Enpam. La banca li salderà immediatamente, mettendo l'iscritto in regola con il pagamento dei contributi. Il medico e l'odontoiatra, invece, non pagheranno subito la cifra intera ma la rimborseranno a rate (a scelta, in 3,6,10,12 mesi e con i nuovi piani da 18, 24 o 30 mesi).

“In un periodo che resta di grande emergenza per tanti medici e dentisti, abbiamo chiesto esplicitamente alla Banca popolare di Sondrio di fare uno sforzo per poter andare incontro alle difficoltà finanziarie di tanti nostri iscritti – ha dichiarato Luigi Galvano, vicepresidente vicario della Fondazione Enpam -. Ci sembra che con questa soluzione di rateizzazione anche fino a 30 mesi si sia raggiunto un buon risultato che spero i nostri iscritti apprezzeranno”.

“Rispetto alle formule di rateizzazione previste finora, questa permette di avere un vantaggio fiscale immediato poiché i contributi previdenziali saranno deducibili per intero già nell'anno in corso”, fa notare il vicepresidente dell'Enpam Giampiero Malagnino.

RINUNCIA ALL'ADDEBITO BANCARIO

Il pagamento dei contributi con carta di credito è riservato a chi riceve i bollettini Mav. Chi invece ha attivato la domiciliazione bancaria con Enpam, dovrà disattivarla. Per farlo occorre revocare l'addebito diretto sia dall'[area riservata](#) sia con la propria banca. Quando l'Enpam si troverà il

primo pagamento respinto invierà un bollettino Mav che a questo punto potrà essere pagato con la carta di credito. Anche se il bollettino arriverà dopo il 31 ottobre, l'Enpam non applicherà sanzioni.

COSTI

La carta è gratuita, funziona sui circuiti Visa o Mastercard e, oltre che per i contributi Enpam, è utilizzabile per spese di qualunque tipo. Per i contributi previdenziali pagati a rate è previsto un interesse (TAN) del 6,125% su base annua. Se si paga a saldo, invece, non ci sono interessi, inoltre non è richiesta l'apertura di un conto corrente presso la Banca popolare di Sondrio.


Per ottenerla entra nell'[area riservata](#) e clicca su “Carta di credito e Servizi annessi”.

INPS - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEL PERSONALE ENAV

L'INPS, con la circolare INPS n. 117 dell'8 ottobre 2020, fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti del personale ENAV appartenente ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota ed operatore radiomisure e a quello di esperto di assistenza di volo e meteo, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 117 dell'8.10.2020 (documento 243)

ORA SOLARE 2020, LANCETTE INDIETRO NELLA NOTTE FRA 24 E 25 OTTOBRE. IL CAMBIO SARÀ ABOLITO? da <https://www.ilmessaggero.it/scienza>



Ora solare 2020, nella notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre le lancette vanno spostate un'ora indietro, dalle 3 alle 2. In questo modo guadagneremo un'ora di sonno, ma perderemo un'ora di luce al pomeriggio (che guadagneremo, invece, la mattina). L'ora solare resterà attiva fino all'ultimo weekend del mese di marzo, fra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021.

Il cambio dell'ora sarà abolito?

Da alcuni anni si parla di una possibile abolizione dell'ora solare e, di conseguenza, di una conferma totale dell'ora legale. La Commissione europea ha proposto di abolire il passaggio, ma al momento l'ipotesi sembra essere slittata. In Russia è stata abbandonata nel 2014, mentre in Europa è stata (e probabilmente sarà ancora) motivo di scontro tra fronte del Nord, capitanato dalla Finlandia ma supportato anche da Austria e Germania, e fronte del Sud.

I Paesi del Nord, nei mesi estivi abbondantemente ricchi di sole fino a tarda ora, ne hanno infatti chiesto l'abolizione sulla scia di appositi sondaggi pubblici, portando lo scorso anno il tema sui banchi del Parlamento e del Consiglio europeo. La mozione non è però passata all'esame di Strasburgo e nemmeno dei ministri europei che hanno deciso di rimandare la questione al 2021. Negli anni l'ora legale ha assunto, per molti studiosi americani come europei, i contorni di un problema di salute pubblica, perché considerata dannosa per i ritmi sonno-veglia, in particolare delle persone più fragili, come bambini e anziani.

da **ARAN SEGNALAZIONI** (Newsletter del 9/10/2020 numero 17)

Corte Costituzionale

Sentenza n. 200 del 16/09/2020

Pubblico impiego – assunzione impieghi regionali – pubblicità calendario e svolgimento delle prove – diritto a permanere in graduatoria nel periodo di astensione obbligatoria per maternità – illegittimità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La disposizione regionale impugnata (art. 21, L. reg. Liguria n. 29/2018), disciplina, le modalità di pubblicazione e comunicazione del diario delle prove dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1172, lett. l), 511 e 974 Cost. da cui risulterebbe violata la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale la disciplina dei concorsi per l'accesso al lavoro pubblico è sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, riferita alla disciplina del rapporto già instaurato. I profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale «rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione». Nel caso di specie, peraltro, la Corte ritiene che questa competenza è stata esercitata dalla Regione Liguria adottando forme di pubblicità che appaiono non solo adeguate allo scopo, nel rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di accessibilità in favore dei candidati, ma anche in linea con gli intendimenti generali fatti propri dallo stesso legislatore statale. La Corte dichiara inoltre **l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, della l. reg. Liguria n. 29/2018, nella parte in cui prevede che i candidati non possono essere immediatamente assunti, qualora si trovino nei periodi corrispondenti al congedo ovvero all'interdizione dal lavoro, in quanto in contrasto con tutti i parametri che congiuntamente esprimono i principi di non discriminazione, di protezione del minore e di tutela della maternità.**

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 200 del 16.09.2020
(documento 244)**

INPGI - CUMULO INCONDIZIONATO PER I PENSIONATI

Anche i giornalisti pensionati di anzianità e prepensionati della Gestione Principale dell'Inpgi potranno cumulare incondizionatamente e senza alcun limite la pensione con i redditi di lavoro allo stesso modo dei loro colleghi titolari di pensioni di vecchiaia.

Cumulo incondizionato per i pensionati: effetti devastanti su bilancio e lavoro ai giovani. Inpgi: una mazzata dalla Cassazione.

TESTO e SENTENZA IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27728>

CASSAZIONE, INPGI COME INPS: IL CUMULO FRA PENSIONE E ALTRI LAVORI È POSSIBILE

I giornalisti pensionati per anzianità e i prepensionati potranno cumulare senza alcun limite la pensione con i redditi di lavoro. Come i colleghi titolari di pensioni di vecchiaia. Come i pensionati Inps.

Lo ha deciso la Cassazione, che ha dichiarato inefficace l'articolo 15 del Regolamento dell'Inpgi, secondo il quale in caso di reddito da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura superiore a 22.524 euro la pensione di anzianità, la pensione di vecchiaia ex art. 37 della legge sull'editoria n. 416 del 1981 (prepensionamenti) e la pensione di vecchiaia donne con abbattimento vengono ridotte della metà.

L'ordinanza (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Ordinanza n.21470 pubbl.06.10.2020) non cancella l'articolo 15, ma costituisce un precedente significativo. Ciascun giornalista dovrà però intraprendere una causa singola per ottenere il diritto al cumulo.

LEGGI IN

<https://www.professionereporter.eu/2020/10/cassazione-inpgi-come-inps-il-cumulo-fra-pensione-e-altri-lavori-e-possibile/>

IDENTITÀ' DIGITALE «LO SPID NON ELIMINA LA BUROCRAZIA» da Il Corriere della Sera di domenica 11 ottobre 2020 - "Lo dico al Direttore"

Mi sono deciso a dotarmi dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per sbrigare alcune pratiche con gli enti pubblici.

Come prima operazione, sono entrato sul sito dell'Inps per modificare il mio stato di famiglia, a fini fiscali, dopo vari tentativi già fatti per altre vie. In sostanza, per togliere un figlio erroneamente messo ancora a mio carico (sono pensionato e l'Inps è il mio sostituto di imposta). Ho dovuto scaricare il manuale Inps, seguire le istruzioni ma la pagina indicata non dava possibilità di fare la modifica. Ho allora chiamato il numero verde: il primo operatore ha detto che non schiacciavo il bottone giusto, mi ha fatto rifare tutto e niente da fare, ma nel frattempo è scattata una richiesta automatica di valutare il servizio richiesto. Ho chiuso la chiamata e ho riprovato: stessa cosa con un altro operatore, salvo che mi ha chiesto un attimo di pazienza che consultava le istruzioni. Dopo 20 (venti) minuti è caduta la linea! Inferocito, ho richiamato: questa volta era una gentile signorina che mi ha spiegato che il sistema era in aggiornamento e quindi le operazioni erano bloccate per almeno due ore. Soddisfatto, ho detto che mi sarei ricollegato la mattina dopo. Cosa che ho fatto, ma ho trovato il sistema ancora bloccato, senza segnalazione agli utenti. Al telefono un'altra signorina mi ha detto che «ci sono dei problemi» e i tecnici sono al lavoro. **(G.F. Padova)**

Ai vecchi tempi dopo la coda allo sportello risolvevi il problema ... ora coll'informatica il più delle volte anziché semplificare ti complichì la vita

INPS - COVID-19: LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, fornisce le indicazioni operative e i chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 26 del [decreto-legge n. 18 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

Quarantena e smart-working

La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del [decreto-legge n. 18 del 2020](#), non configurano un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza

precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'**attività lavorativa presso il proprio domicilio**. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell'attività lavorativa con la correlata retribuzione. È invece evidente che in caso di **malattia conclamata** (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Quarantena per ordinanza amministrativa

In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa **non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena**, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26, **in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica**. (v. articolo 19, del [decreto legge 14 agosto 2020, n. 104](#) e paragrafo 10 della [circolare INPS n. 115 del 30 settembre 2020](#),).

Quarantena all'estero

Qualora lavoratori assicurati in Italia si sono recati all'estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non sono tutelati dal citato comma 1 dell'articolo 26, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da autorità sanitarie italiane.

Ammortizzatore sociale e malattia

In base al principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia, disposto dall'articolo 3, comma 7, del [D.L.vo n. 148, del 14 settembre 2015](#), la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determina il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3653 del 9.10.2020 (documento 245)

PENSIONI - QUANDO SPETTA LA PENSIONE AI SUPERSTITI DOPO LA SEPARAZIONE O IL DIVORZIO

- L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità è ormai nel senso di riconoscere la prestazione a tutti i coniugi separati, anche quello con addebito a prescindere dalla titolarità o meno dell'assegno alimentare: non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione
- La prestazione deve essere anteriore alla sentenza che riconosce l'assegno.
- Deve essere attuale al momento della morte del dante causa.
- Il diritto alla percezione della prestazione viene meno nei casi in cui il coniuge superstite (separato o divorziato) contrae nuovo matrimonio (al coniuge che passa a nuove nozze spetta un assegno «una tantum» pari a due annualità della pensione in godimento o della percentuale di pensione attribuita allo stesso coniuge in caso di contitolarità con i figli).
- Non spetta invece al convivente *more uxorio*, mentre è riconosciuta alle persone unite civilmente al pensionato o all'assicurato deceduto, ai sensi della recente legislazione sulle unioni civili (**Art. 1. co. 20 legge 76/2016** – *Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti*

collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti).

LEGGI IN <https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/quando-spetta-la-pensione-ai-superstiti-dopo-una-separazione-o-un-divorzio-98786787> **articolo di Franco Rossini**

RESPONSABILE IL MEDICO CHE NON TRATTIENE IL PAZIENTE CON SINTOMI DA INFARTO

Se il paziente si presenta in ospedale con una sintomatologia che fa sospettare il rischio di infarto, lo stesso non può essere mandato a casa.

Corte di Cassazione sezione terza civile – sentenza n.20754 del 12.02.2020 dep. 30.09.2020

LEGGI IN <https://www.studiocataldi.it/articoli/39938-responsabile-il-medico-che-non-trattiene-il-paziente-con-sintomi-da-infarto.asp> **a cura di Valeria Zeppilli – Studio Cataldi**

ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. sez. 3° civile Sentenza 20754/2020 (documento 246)

FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI

- **Serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla Pininfarina Modulo, nel 50° anniversario della presentazione al Salone dell’Automobile di Ginevra**
Data di emissione: 8 ottobre 2020
- **Francobollo celebrativo nel 30° anniversario dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**
Data di emissione: 10 ottobre 2020

CARTELLA CLINICA DA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA, IL VALORE PROBATORIO DELLE DICHIARAZIONI da DoctorNews del 12 ottobre 2020 a cura di avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net

Quanto al valore probatorio da attribuirsi alle dichiarazioni contenute nella **cartella clinica**, va premesso che tale documento, **anche quando proviene da una struttura privata accreditata, è considerato atto pubblico** e pertanto fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze ivi riportate; tuttavia tale documento non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese, che ben potrebbero essere contrastate con qualunque mezzo di prova.

Quanto alla valenza processuale di tali dichiarazioni, esse hanno la valenza di una confessione resa ad un terzo, e come tali sottoposte al libero apprezzamento del giudice, secondo il disposto dell'art. 2735 c.c. Nel caso di specie la veridicità delle dichiarazioni contenute nella scheda di Pronto Soccorso risultano smentite dalle evidenze processuali e dalle deposizioni testimoniali raccolte, e tali da superare le dichiarazioni rese al personale medico e riportate nella scheda del Pronto Soccorso.

IMPOSTE, TASSE e CONTRIBUTI da PMI.it 9 ottobre 2020

Termini spesso usati come sinonimi ma che in realtà hanno differenti implicazioni di spesa

- Per **imposta** si intende un prelievo coattivo di una somma di denaro dovuta dai contribuenti in relazione alla propria capacità contributiva, in favore dello Stato o di altri Enti Pubblici territoriali, utilizzata da questi per finanziare le spese pubbliche.
- La **tassa** è quella somma di denaro versata in cambio di una prestazione o servizio indirizzati direttamente a dei singoli. Si tratta pertanto di spese divisibili, in merito alle quali è possibile stabilire quale sia il servizio erogato al cittadino, sostenuto dal versamento della corrispondente tassa.
- Per **contributo** si intende generalmente quel prelievo coattivo come quello previsto per le imposte ma volto a finanziare un'opera o un servizio pubblico specifico, divisibile, come nel caso delle tasse.

ELEZIONI ORDINISTICHE NON ON LINE

Ordini "NO" a elezioni on line. Voto in presenza o, in alcuni casi, per corrispondenza. Il Ministero della Giustizia non concede la deroga dal regolamento per votazioni via web.

ALLEGATI A PARTE - Risposta del Ministero della Giustizia al quesito (documento 247)

CIASCUN COMPONENTE DELL'ÉQUIPE MEDICA ATTUA UN CONTROLLO SULL'OPERATO E SUGLI ERRORI DEGLI ALTRI da

DoctorNews del 13 ottobre 2020 a cura del dott. Jacopo Grassini - www.dirittosanitario.net

L'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'équipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicché rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una équipe chirurgica, sia esso in posizione sopra o sotto-ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate e alla scelta stessa di procedere all'operazione, potendo solo in tali casi esimersi dalla concorrente responsabilità di membri dell'équipe nell'inadempimento della prestazione sanitaria.

COVID - TERAPIE INTENSIVE da QuotidianoSanità

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=88770&fr=n

Attivato solo il 30% dei posti letto aggiuntivi previsti. Solo 3 Regioni sopra la soglia di sicurezza. I soldi ci sono ma i ritardi nella programmazione e realizzazione rischiano di mettere nuovamente in crisi il Ssn.

CRISI COVID. MALATI CRONICI E RARI IN DIFFICOLTÀ: VISITE CANCELLATE E DIFFICOLTÀ PER CONTATTARE SPECIALISTI.

CITTADINANZATTIVA LANCI da QuotidianoSanità

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=88739&fr=n

Più di 2 pazienti su 5 raccontano di visite, esami o interventi cancellati; più di 1 su 3 ha avuto difficoltà a restare in contatto con gli specialisti e i centri di riferimento per la propria patologia. Associazioni protagoniste nella risposta alla pandemia. Garantire più innovazione, ospedali di qualità e servizi di prossimità e ridurre la burocrazia alcune delle soluzioni per non tornare indietro.

POLEMICA ROVENTE TRA L'ISTITUTO DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI E I SUPREMI GIUDICI dal sito di Franco Abruzzo

Giurisprudenza/Inpgi 1: l'ordinanza della Cassazione sul divieto di cumulo tra pensione e redditi non intacca l'efficacia delle disposizioni regolamentari dell'istituto: gli ermellini dicono esattamente il contrario: l'Inpgi è come l'Inps. –

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27742>

PARLAMENTO - COVID-19: LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “AGOSTO” da Dpl Mo - fonte: Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 37 della Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020, la Legge n. 126/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia».

[Leggi il testo coordinato del D.L. 104/2020 con la Legge 126/2020](#)

 **CTRL + clic**

LETTERE AL PRESIDENTE da Enpam Previdenza n.34 del 14 ottobre 2020

NON CI SIAMO DIMENTICATI DI VOI f.to Alberto Oliveti

Egregio Presidente,

Lei parla tanto di quanto l'ente ha fatto per noi medici in questo frangente del Covid. Ma per noi pensionati e liberi professionisti che continuiamo a lavorare e pagare la quota B, cosa avete fatto? Nulla! Anche noi abbiamo avuto un danno economico... Nulla! Noi siamo diversi...

PS: anche lo Stato ci ha snobbato, ma ha preteso il pagamento delle Tasse...

A.M.B., Catania



Gentile Collega,

non ci siamo affatto dimenticati dei pensionati ancora in attività. Con il bonus Enpam Plus siamo riusciti a includere anche voi. Se nel 2018 hai avuto un reddito complessivo inferiore a 75mila euro sei ancora in tempo per fare domanda.

Trovi tutte le informazioni sul nostro sito.

ULTIMA CHIAMATA PER RINVIARE I CONTRIBUTI ENPAM da Enpam Previdenza n.34 del 14 ottobre 2020 a cura di Gabriele Discepoli

Dopo la lunga sospensione per Covid, nelle prossime settimane ripartirà la riscossione dei contributi previdenziali Enpam. Ecco cosa fare per non trovarsi in difficoltà.

Le scadenze, per chi non farà nulla, saranno queste:

- **31 ottobre**, come ogni anno, per i nuovi contributi di Quota B (relativa ai redditi 2019);
- **30 novembre** e il **31 dicembre** si dovranno pagare i contributi che erano stati rinviati per Covid (cioè la Quota A del 2020 e le ultime due rate di Quota B relativa ai redditi 2018).

La Fondazione ha messo però a punto diverse modalità per pagare a rate.

PER CHI SI ATTIVA ENTRO IL 15 OTTOBRE

Chi fa richiesta entro il 15 ottobre potrà spalmare fino al 2022 i contributi che erano stati rinviati per Covid. Entro quest'anno pagherà il 50% del dovuto, poi il 25% nel 2021 e l'ultimo 25% l'anno successivo. **[I requisiti e le istruzioni sono nella sezione Come fare per.](#)**

I nuovi contributi di Quota B invece potranno essere pagati in una, due o cinque rate, **[come spiegato in questa pagina.](#)** Questa possibilità è riservata a chi attiva l'addebito diretto dei contributi sul proprio conto bancario.

RATEIZZARE TUTTO CON CARTA DI CREDITO

Chi vuole beneficiare di una maggiore flessibilità di pagamento, con rate da 3 a 30 mesi, può pagare invece i bollettini Mav dell'Enpam con la **[carta di credito gratuita emessa dalla Banca Popolare di Sondrio.](#)** Per richiederla basta entrare nella propria **[area riservata](#)** sul sito Enpam e seguire il link "Carta di credito e servizi connessi".

In questo caso l'iscritto dovrà rimborsare le rate non all'Enpam ma alla Banca.

Il pagamento dei contributi tramite carta di credito è possibile solo se si ricevono i bollettini Mav (quelli della Quota B di quest'anno sono già online nell'area riservata). Chi ha scelto l'addebito diretto con Enpam deve eventualmente disdirlo per poter ricevere i bollettini

ESAME DI STATO VERSO L'ADDIO: PROFESSIONI SANITARIE

APRIPISTA dal sito di Franco Abruzzo rif. Il Sole 24 Ore, 10/10/2020)

Eliminare progressivamente l'esame di stato per le professioni regolamentate. È il progetto, da attuare in tre fasi, che il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, proporrà in un Ddl. I primi a veder coincidere laurea e abilitazione saranno odontoiatri, farmacisti, veterinari e psicologi. Poi toccherà a geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali. Infine, ma solo su iniziativa dei Consigli nazionali o delle Federazioni, sarà la volta di biologi, architetti, ingegneri, commercialisti.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - SETTEMBRE 2020

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 101,9. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2019, vanno rivalutate dello **1,125000%**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
	Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135
	Agosto	102,5	0,0	0,000000	1,000	1,000000	1,0100000	4,5900721
Settembre	101,9	0,0	0,000000	1,125	1,125000	1,0112500	4,59675291	

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA- mese SETTEMBRE 2020

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 16 ottobre 2020 riferito al mese di settembre 2020

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9			
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6			

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: Settembre 2020 - aggiornato: 16 ottobre 2020 - prossima diffusione: 16 novembre 2020

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	101,9
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	- 0,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	- 0,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	- 0,5

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)